



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 65

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 23 febbraio 2022 recante “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina”.

Cari Presidenti,

si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14-3-2022 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella tabella I le seguenti piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere; armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina; armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi; Psychotria viridis.

Con tale decreto il Ministero della Salute ha ritenuto di dover procedere all’aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 59/2010

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

O = FNOMCEO
G = IT

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2022

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina. (22A01608)

(GU n.61 del 14-3-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/21, pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina, effettuati sul territorio nazionale dalle forze dell'ordine;

Considerato che dalla miscela della pianta *Banisteriopsis caapi*, che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta *Psychotria viridis*, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita da un estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva dall'interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali piante;

Considerato che in Italia la sostanza DMT è presente nella Tabella I, ma non lo sono: le piante *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis*, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere, e le sostanze armalina e armina;

Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo le piante *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis* e tutti i componenti conosciuti per la preparazione di Ayahuasca;

Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono noti dati di tossicità acuta in modello animale e sull'uomo per la molecola armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel 2011 ed il secondo nel 2018;

Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni

estrapolate dalla letteratura internazionale e delle segnalazioni pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere e le sostanze armalina e armina;

Ritenuto altresì necessario, in riferimento ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad una nota descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi:

Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune);
armalina, armina, DMT (denominazione chimica);
armalina (denominazione comune);
armina (denominazione comune);
Banisteriopsis caapi (denominazione comune);
Psychotria viridis (denominazione comune).

2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro: Speranza